

L'INDICE PENALE

Rivista fondata da
PIETRO NUVOLONE

Diretta da
ALESSIO LANZI

Tra l'altro in questo numero:

- In tema di intercettazioni
- Considerazioni e prospettive sul vizio di mente
- L'omesso versamento di tributi in una situazione di crisi
- In tema di *stalking* e *mobbing*
- In tema di colpa medica
- Sui reati informatici

Cassazione penale, Sez. IV, 10 gennaio 2013, n. 4214

“Una cosa è la ratio legis sottesa alla contravvenzione che sanziona la guida in stato di ebbrezza, ovvero il giudizio di astratta pericolosità di tale condotta per l’incolumità del conducente e degli altri utenti della strada; altra è l’oggetto della prova in relazione al delitto, per il quale occorre provare quale sia stato l’effettivo svolgersi dell’accadimento, ripudiando qualsiasi presunzione (nella specie, relativa ad un sinistro mortale nel quale era stato investito un ciclista ubriaco, la Corte ha ritenuta erronea la tesi difensiva dell’imputato che prospettava l’esistenza di una presunzione di condotta pericolosa in colui che si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica e da tale presunzione faceva derivare che l’accertamento giudiziario avente ad oggetto il reato di danno omicidio colposo dovesse assumere siffatta presunzione)”. (1)

(1) Il ruolo eziologico dello stato di ebbrezza nell’omicidio colposo.

SOMMARIO: 1. Il caso di specie e l’individuazione dell’oggetto di indagine. – 2. L’attuale quadro normativo. – 3. Il problema: la rilevanza dello stato di ebbrezza sul piano causale nell’ambito dell’art. 589, comma 3, c.p. – 4. Una prima soluzione: la presunzione *iuris et de iure* del ruolo eziologico dello stato di ebbrezza. – 5. Una diversa ipotesi risolutiva: il tasso alcolemico quale mero presupposto dell’ulteriore condotta inosservante della norma cautelare posta a presidio della circolazione stradale. – 6. La via risolutiva indicata dalla Suprema Corte: il necessario accertamento del nesso causale tra la condotta inosservante e l’evento cagionato ai fini dell’applicazione dell’art. 589, comma 3, c.p. Delitti di evento a confronto con contravvenzioni di pericolo. – 7. La soluzione proposta avalla la configurabilità del concorso materiale.

1. Il caso di specie e l’individuazione dell’oggetto di indagine

La sentenza che si annota sollecita alcune riflessioni generali sulla rilevanza causale dello stato di ebbrezza nell’alveo dell’art. 589 c.p., seppur la pronuncia della Suprema Corte abbia ad oggetto una infrequente ipotesi di stato di alterazione psicofisica di un ciclista vittima, e non artefice, di omicidio colposo.

La vicenda in esame attiene ad un sinistro mortale cagionato da un’autovettura che, procedendo su una strada provinciale a velocità superiore rispetto al limite prescritto, investiva un ciclista ebbro con tasso alcolemico pari a 2,8 g/l che proseguiva nel medesimo senso di marcia.

Il conducente dell’autovettura veniva condannato in primo grado per omicidio

colposo dal Tribunale di Milano, con sentenza confermata in sede d'Appello, posto che, secondo la ricostruzione accusatoria, la colpa dell'agente – consistita nell'elevata velocità di marcia e nella totale non curanza della presenza del velocipede – risultava provata dall'assenza dei segni di frenata sul manto stradale.

L'imputato, pertanto, ricorreva per Cassazione al fine di vedersi annullata la sentenza d'Appello sul presupposto, oltre della ritenuta insussistenza della prova della colpa, che la vittima dell'inausto evento fosse in stato di grave ebbrezza alcolica.

Il ricorrente lamentava, in particolare, che la fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S. statuisce una presunzione di colpa per chi si pone alla guida in stato di ebbrezza. Di talché, ne deriverebbe l'impossibilità di ritenere irrilevante sul piano causale la condotta posta in essere dal ciclista, il quale – secondo la consulenza tecnica della difesa – potrebbe, a causa dell'ebbrezza, aver zigzagato nel condurre il velocipede e aver così contribuito, *in toto* o quantomeno in parte, alla realizzazione dell'evento morte ai propri danni.

Sin d'ora ci pare opportuno svelare che l'assunto del ricorrente, secondo il quale il soggetto in stato di ebbrezza si deve presupporre ponga sempre in essere una condotta eziologicamente rilevante sul piano causale nella determinazione dell'evento infausto, non appare condivisibile, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso del ricorrente con conseguente condanna alle spese processuali.

Si rileva che, in generale, il tema del ruolo eziologico dell'ebbrezza nell'omicidio colposo non pare essere stato consueto oggetto di attenzione da parte di giurisprudenza e dottrina, maggiormente concentrate – negli ultimi anni – ad inquadrare il rapporto esistente tra gli artt. 186 e 187 C.d.S. e la fattispecie aggravata di cui all'art. 589, comma 3, c.p. (e 590, comma 3, ultimo periodo c.p.) al fine di chiarire se le contravvenzioni *de quibus* possano materialmente concorrere con il delitto di omicidio colposo (come tendenzialmente ammesso dalla Suprema Corte, meno dalla giurisprudenza di merito), ovvero sia configurabile un mero concorso apparente di norme ⁽¹⁾.

Altresì, ampio spazio di discussione ha trovato il tema della configurabilità del dolo eventuale o della colpa cosciente nei casi di omicidi stradali ⁽²⁾ ovvero l'eventuale possibilità – esclusa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ⁽³⁾ – di ritenere integrata la fattispecie aggravata *ex art.* 589, comma 3, c.p. anche quando non sia stato tecnicamente (con prelievo ematico o con etilometro) accertato il tasso alcolemico nel sangue del conducente ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ A sostegno della tesi che ritiene configurabile il concorso di reati, escludendo che l'art. 589, comma 3, c.p. sia qualificabile come reato complesso *ex art.* 84 c.p., si veda in giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, n. 3559/2009; Cass. pen., sez. IV, n. 22160/2008. La Corte di Cassazione, in particolare, ritenendo configurabile il concorso di reati ed escludendo l'applicabilità sia della teoria del reato complesso *ex art.* 84 c.p., sia del principio di specialità *ex art.* 15 c.p., ha di recente avuto modo di precisare che gli artt. 186 C.d.S. e 589, comma 3, c.p. tutelano beni giuridici differenti (sicurezza degli utenti della strada e regolarità della circolazione; vita ed incolumità della persona). Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 46441/2012. Nello stesso senso si veda in dottrina: POTETTI, *Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p.* (D.L. n. 92 del 2008) e gli artt. 186 e 187 C. Strad., in *Cass. pen.*, Fasc. 4, 2011, p. 1399 B. In generale, in tema di reato complesso e di concorso apparente di norme si veda LANZI, PUTINATI, *Istituzioni di diritto penale dell'economia. Seconda edizione riveduta e aggiornata*, Milano, 2012, p. 200 e ss.

⁽²⁾ Cfr. Cass. pen., sez. I, n. 20465/2013; Cass. pen., sez. IV, n. 11024/1996.

⁽³⁾ Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 10686/2010; Cass. pen., sez. IV, n. 18958/2009.

⁽⁴⁾ Il problema era da subito stato evidenziato da BRICCHETTI, PISTORELLI, *Dieci anni*

----- OMISSIS -----

7. La soluzione proposta avalla la configurabilità del concorso materiale

Il tentativo di chiarire il ruolo eziologico dello stato di ebbrezza ci ha portato a ritenere che non sia sufficiente la presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per poter automaticamente considerare integrata – *sic et simpliciter* – la circostanza aggravante di cui all'art. 589, comma 3, c.p. in luogo di quella di cui al comma 2. Deve, infatti, essere scongiurata la configurabilità dell'aggravante di secondo grado laddove il soggetto agente non abbia violato alcuna ulteriore norma cautelare posta a presidio della circolazione stradale.

L'impostazione delineata sembra porsi in linea con il predominante orientamento giurisprudenziale e dottrinale che ritiene non applicabile, al rapporto tra l'art. 589, comma 3, c.p. e l'art. 186 C.d.S., né la teoria del reato complesso *ex art. 84 c.p.*, né il principio di specialità *ex art. 15 c.p.* ⁽⁴⁷⁾.

Si è detto, infatti, che l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 3, c.p. richiede la realizzazione di una condotta (violazione della norma cautelare in tema di circolazione stradale) posta in essere in presenza di un presupposto della stessa (stato di ebbrezza).

In primis, l'agente dovrà porsi alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, così integrando la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S.

In secundis, dovrà porre in essere un ulteriore comportamento inosservante una qualsivoglia regola cautelare posta a presidio della circolazione stradale, sia essa o meno espressamente indicata dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagionando così l'evento morte punito dall'art. 589, comma 3, c.p.

Si percepisce *ictu oculi* la sussistenza di due differenti azioni poste in essere dal soggetto agente e, pertanto, la configurabilità di un concorso materiale di reati, che sussiste ogni qual volta il soggetto ponga in essere più azioni od omissioni con cui violi più disposizioni di legge ovvero più volte la medesima disposizione di legge, *ex art. 81 c.p.*

Infatti, alla guida in stato di ebbrezza segue, aggiungendosi e non sostituendosi, un'ulteriore azione inosservante il precetto cautelare.

Nemmeno ragioni di natura punitiva dovrebbero, a nostro avviso, fuorviare l'interprete. Si avverte, infatti, in coloro i quali sostengo la sussistenza di un'unica azione con conseguente configurabilità del concorso formale di reati, la mera volontà di applicare il trattamento sanzionatorio meno severo del cumulo giuridico in luogo del più aspro cumulo materiale.

Il concorso materiale tra l'art. 186 C.d.S. e l'art. 589, comma 3, c.p. non potrà essere mitigato nemmeno dal vincolo della continuazione *ex art. 81 cpv c.p.*, posto che trattasi di concorso con un delitto colposo ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁷⁾ Per un'applicazione concreta del concorso materiale di reati, ritenuto dalla Suprema Corte configurabile tra l'art. 186 C.d.S. e l'art. 589, comma 2, c.p., cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 3559/2009. Diversamente dall'orientamento maggioritario sostenuto in dottrina e nella giurisprudenza di merito, si è espresso il Tribunale di Lucera, Sentenza del 21.11.2012, ritenendo che: "*in tema di omicidio colposo in seguito a sinistro stradale, tra il delitto ed i reati contravvenzionali contestati va ritenuto sussistente il concorso formale, poiché l'imputato, guidando l'autoveicolo in stato di ebbrezza – e senza patente, realizzava, in un unico contesto temporale, sia le condotte che integrano le contravvenzioni di cui agli artt. 116 e 186, c. strad., e sia la condotta a base della colpa produttiva dell'evento del reato di cui all'art. 589 c.p.*".

⁽⁴⁸⁾ Cfr. CARINGELLA, DELLA VALLE, DE PALMA, *Manuale di diritto penale. Parte gene-*

In alcun modo pare si prospetti, infine, il rischio di punire due volte la medesima condotta di guida sotto l'influenza dell'alcool⁽⁴⁹⁾. L'art. 589, comma 3, c.p., infatti, è previsto dal legislatore in quanto finalizzato a sanzionare, nel nostro ordinamento, la realizzazione dell'evento morte cagionato per colpa, attraverso la violazione di regole cautelari poste a presidio della circolazione stradale, da una particolare categoria di soggetti agenti. Il rinvio normativo operato, pertanto, appare solo finalizzato ad identificare il soggetto agente del reato attraverso il richiamo ad un determinato livello alcolemico⁽⁵⁰⁾.

Ci sembra, pertanto, come indicato dalla Corte di Legittimità con la sentenza annotata, che nell'ambito dell'omicidio colposo *ex art.* 589, comma 3, c.p. non si possa mai prescindere dall'indagine sul "come" effettivamente sia stato condotto il veicolo dal conducente ebbro con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

ALESSANDRO KELLER

rale, 3^a ed., Roma, 2011, p. 1120 e ss.; cfr. CIPOLLA, *Le principali questioni in materia di reati stradali*, in *Giurisprudenza di merito*, Fasc. 5, 2012, p. 1230 B.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. BRICCHETTI, PISTORELLI, *Dieci anni se c'è l'omicidio colposo*, in *G. diritto*, 2008, 23, 72.

⁽⁵⁰⁾ Si aggiunga, peraltro, che il rinvio operato dall'art. 589, comma 3, c.p. all'art. 186 C.d.S. appare limitato al solo livello alcolemico, potendosi escludere ogni richiamo alla condotta di guida. In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di specificare che "alla condizione di grave ebbrezza ed a quella di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope il legislatore ha riservato particolare attenzione – predisponendo un meccanismo sanzionatorio severo per i delitti (pur sempre di natura colposa) di cui agli artt. 589 e 590 c.p., se commessi da soggetto in tale stato – ritenendo, a ragione, che entrambe le condizioni, incidendo negativamente sul livello di attenzione dei soggetti gravati da obbligo di garanzia per la tutela degli utenti della strada, possano creare maggiori possibilità ed occasioni di incidenti: proprio questa forte preoccupazione, avvertita dal legislatore, induce a ritenere non in sintonia con la ratio ispiratrice della novella una lettura delle relative disposizioni che ne limiti l'ambito applicativo esclusivamente a 'chi guida'", in *Cass. pen.*, sez. IV, n. 46441/2012.